

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO**

ART. 1

(Richiesta di comunicazione degli atti)

1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.

**CAPO II
DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE**

**SEZIONE I
Dei consulenti tecnici del giudice**

ART. 2

(Distribuzione degli incarichi)

1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.
2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta

ART. 3

(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)

1. Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei

consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.

SEZIONE II

Dei registri di segreteria

ART. 4

(Registri di segreteria)

1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.
2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

SEZIONE III

Degli atti dell'ufficiale giudiziario

ART. 5

(Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario)

1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

TITOLO II

DEI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

CAPO I
DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E FORMAZIONE DEL FASCICOLO
D'UFFICIO

ART. 6
(Potere delle parti sui fascicoli)

1. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese ed osservate le leggi sul bollo.

TITOLO III
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZE

CAPO I
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI

ART. 7
(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)

1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione.
2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso ciascuna sala di udienza.
3. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.
4. Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

CAPO II
DELLE UDIENZE

ART. 8
(Ordine di discussione e svolgimento delle cause)

1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.

3. I difensori leggono davanti al collegio le loro conclusioni e svolgono sobriamente le ragioni che le sorreggono.
4. Essi chiedono al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo.
5. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.

ART. 9
(Calendario del processo)

1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

ART. 10
(Rinvio della discussione)

1. Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e per non più di sei mesi.

CAPO III
DELL'ISTRUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO

ART. 11
(Produzione dei documenti)

1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

ART. 12
(Istanza di esibizione)

1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

ART. 13

(Notificazione dell'ordinanza di esibizione)

1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

ART. 14

(Informazioni della pubblica amministrazione)

1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 94, comma 2, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

ART. 15

(Divieto di private informazioni)

1. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.

ART. 16

(Produzione delle memorie)

1. Le memorie debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio entro il termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza.

2. Il segretario non deve consentire che s'inseriscano memorie di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.

3. L'inserzione tardiva delle memorie può essere autorizzata dal presidente della sezione per gravi ragioni fino a tre giorni prima dell'udienza.

4. Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti il segretario può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

**CAPO IV
DELLA DECISIONE**

ART. 17
(Motivazione della sentenza)

1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

ART. 18
(Redazione della sentenza)

4. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al segretario, il quale scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione a personale di segreteria di ruolo, sotto la sua direzione.
5. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
6. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

ART. 19
(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)

1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 99, comma 11, del codice è fatta con ricorso diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del collegio.

ART. 20
(Riassunzione)

1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.
2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente, purché entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.
3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.

CAPO V
DEL PROCESSO PENSIONISTICO

ART. 21

(Disposizioni particolari per il processo pensionistico)

1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

CAPO VI
DEL PROCEDIMENTO IN APPELLO

ART. 22

(Determinazione dei giorni d'udienza)

1. Il decreto del presidente della sezione d'appello, che stabilisce i giorni della settimana e le ore delle udienze di discussione, deve essere affisso presso le sale di udienza entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
2. Il decreto deve rimanere affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
3. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.

ART. 23

(Deliberazione dei provvedimenti)

1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

CAPO VII
DELL'ESECUZIONE

ART. 24

(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutivo)

1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere

ART. 25

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.